SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XI LEGISLATURA ----

N. 1125

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, CASTIGLIONE, MARNIGA, SELLITTI, BALDINI, STRUFFI e ANESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1993

Riapertura dei termini di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, in materia di scuole dirette a fini speciali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, prevede che, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, abbiano valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea. In attuazione di tale disciplina fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1987, n. 14, che, tra l'altro, prevedeva all'articolo 5 che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, le scuole

dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito a corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.

Molti dei possibili beneficiari, per una carente informazione o per altre cause come ad esempio un soggiorno all'estero, non hanno potuto tuttavia fruire della possibilità offerta dalla legge.

Per una ragione di giustizia appare opportuno operare, sia pure per una breve e limitata riapertura dei termini, in modo da consentire a coloro che pur avendone diritto non abbiano avuto la possibilità di ottenere la convalida dei propri diplomi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, già prorogato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è differito al 31 dicembre 1994.